

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBERNA, GIGLI

Disposizioni in materia di trattamento pensionistico
delle madri lavoratrici

Presentata il 6 agosto 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel quadro di disposizioni volte a consolidare i conti pubblici, a garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'eccezionale situazione di crisi internazionale determinatasi a partire dal 2008 e ad adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività, applicando il meccanismo che lega l'età per la pensione all'aspettativa di vita ha determinato un notevole cambiamento del sistema pensionistico del nostro Paese. Per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, è modificata la disciplina delle decorrenze della pensione ed è prodotto, di fatto, un allungamento della vita lavorativa.

Il contenimento delle spese in materia previdenziale e assistenziale a seguito del rinvio dell'uscita dal lavoro per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato consente risparmi che possono e devono essere utilizzati per riequilibrare gli interventi pubblici a favore delle famiglie sia in termini di servizi che di sussidi finanziari, avvicinandosi a quanto già fanno, da tempo, gli altri Stati nel resto d'Europa.

Un obiettivo fondamentale rimane la soluzione del problema della declinante natalità, una vera emergenza per il futuro del nostro Paese. Il mancato rinnovamento generazionale costituisce un fattore ancora più critico dell'invecchiamento della popolazione perché solo un Paese che si rinnova può sostenere un mercato del lavoro

dinamico e innovativo e di conseguenza crescere.

In particolare è necessario favorire soprattutto le famiglie che hanno già due figli con interventi che sostengano la maternità. Basta guardare agli indici di povertà per rendersene conto. Il rischio povertà, come segnala l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è minimo per la coppia senza figli e sale decisamente per la coppia con un figlio. Le coppie con due figli registrano già un'incidenza della povertà superiore all'incidenza media della povertà nelle famiglie italiane.

Fare figli costa, ma non è solo un problema economico: oltre alle cause economiche alla base della contrazione delle nascite vi sono cause sociali, culturali e psicologiche. La formazione di un nucleo familiare comporta un carico di responsabilità che è sempre più soggettivamente percepito come gravoso. La denatalità comporta gravi squilibri negli scambi generazionali: aumentano le probabilità che i minori possano crescere privi di reti parentali orizzontali (fratelli, sorelle e cugini), in un contesto in cui le reti verticali (genitori, nonni e bisnonni) risultano più fragili a causa della frammentazione del nucleo familiare e, al tempo stesso, più onerose per il progressivo allungamento delle aspettative di vita.

L'aumento dei costi e la scarsità dei servizi sociali a sostegno della prima infanzia unitamente alle molteplici cause esposte fanno sì che le donne lascino il lavoro a seguito della maternità o, se è in arrivo il terzo figlio, scelgano di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza.

Eppure il lavoro non retribuito in ambito familiare, che gli indicatori economici non rilevano, tiene in piedi la società la quale, però, restituisce alle donne assai poco rispetto a quanto da loro riceve. Chi ha figli sostiene costi che vanno a beneficio della società nella misura in cui si fa carico di una quota consistente dei costi della riproduzione della società stessa.

Una riforma che incoraggi politiche favorevoli alla famiglia è quindi, una questione di equità.

Negli altri Paesi europei, prescindendo dalla tutela della gravidanza e della maternità che esiste ovunque, si nota che è presente un riconoscimento oggettivo alle donne attraverso periodi di contribuzione figurativa per la crescita dei figli. In Francia, alle lavoratrici madri sono riconosciuti due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio e fino a tre (a scelta tra madre e padre), oltre a un eventuale supplemento di pensione (pari al 10 per cento in più) per chi abbia avuto almeno tre figli. La Francia è uno dei Paesi con tasso di fecondità più elevato in Europa. In Grecia sono riconosciuti da uno a un massimo di quattro anni di contribuzione figurativa, in relazione al numero di figli avuti. In Germania sono previsti vari sostegni economici alla famiglia legati ai figli, che permettono maggiore possibilità di scelta reale rispetto al lavoro e all'utilizzo dei servizi.

Le madri soffrono la mancanza di una vera politica di pari opportunità che investa nei servizi pubblici, che le sostenga nel mercato del lavoro, che dia loro risposte alle indispensabili attività di cura familiare e che possa rendere, perciò, più tollerabile e lieve il doppio lavoro che le donne svolgono in tutte le fasi della loro vita.

Non si può non tenere conto del lavoro svolto dalle madri lavoratrici in famiglia e, conseguentemente, a queste ultime non può non essere attribuito un credito contributivo che riguarda la maternità e, dunque, il lavoro di cura.

La presente proposta di legge parte dal principio dell'indispensabilità del riconoscimento della cura, a cui va dato un corrispettivo materiale, un credito contributivo; essa mira quindi a sostenere la naturale funzione materna di cura, educazione, assistenza e crescita dei figli e ad agevolare l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia per le madri lavoratrici in misura più favorevole rispetto a quanto già previsto dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato riconosce il valore universale della maternità e del lavoro di cura familiare quali attività necessarie e indispensabili per la vita della collettività e prevede misure e agevolazioni in favore delle donne volte a promuovere condizioni di pari opportunità.

ART. 2.

(Contributi figurativi per madri lavoratrici).

1. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

ART. 3.

(Accesso anticipato al trattamento pensionistico).

1. Alla lavoratrice che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha un'anzianità contributiva minima pari a trenta anni è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 dell'articolo 24 decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sei anni.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui, corrispondente agli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

